

Le comunità educative nella Giustizia penale minorile

I NUMERI pensati



**Quaderni dell'Osservatorio
sulla devianza minorile in Europa**
Dipartimento per la Giustizia Minorile
e di Comunità
Centro Europeo di Studi di Nisida



GANGEMI EDITORE[®]
INTERNATIONAL

Della stessa Collana

1° Rapporto sulla Devianza minorile in Italia

Condotte suicidarie

Svincolarsi dalle mafie

Esperienze di Probation

1° Rapporto Nazionale sulla mediazione penale minorile

Una nuova normalità

La recidiva nei percorsi penali dei minori autori di reato

Seconda chance

2° Rapporto sulla devianza minorile

Giustizia minorile e giovani adulti

Teorie e pratiche di lavoro con le famiglie in area penale minorile

Attraversare le competenze. La supervisione didattica e professionale nella Giustizia minorile

Lavori *In-Giusti* e pratiche educative. Indagine sul lavoro minorile nel circuito della Giustizia penale

2° Rapporto “minori stranieri” e giustizia minorile in Italia

©

Proprietà letteraria riservata

Gangemi Editore spa

Via Giulia 142, Roma

www.gangemieditore.it

Nessuna parte di questa pubblicazione può essere memorizzata, fotocopiata o comunque riprodotta senza le dovute autorizzazioni.

Le nostre edizioni sono disponibili in Italia e all'estero anche in versione ebook.

Our publications, both as books and ebooks, are available in Italy and abroad.

ISBN 978-88-492-3780-1

In copertina: dipinto realizzato dai ragazzi dell'area penale della Sardegna partecipanti al Progetto “Murales” di Cagliari.

Il presente volume è stato realizzato grazie al contributo del Centro di Documentazione della Giustizia Minorile nella persona di Giuseppina Barberis.

LE COMUNITÀ EDUCATIVE NELLA GIUSTIZIA PENALE MINORILE

a cura di

Isabella Mastropasqua

Luisa Pandolfi

Federica Palomba

GANGEMI EDITORE[®]
INTERNATIONAL

I NDICE

PREFAZIONE

Gemma Tuccillo *Capo Dipartimento per la Giustizia minorile e di comunità* 7

Parte prima

BREVI RIFLESSIONI SULLE COMUNITÀ EDUCATIVE LA GIUSTIZIA MINORILE E I DATI STATISTICI

In medio stat virtus 11
Isabella Mastropasqua

Minori dell'area penale in comunità analisi statistica dei dati 29
Maria Stefania Totaro

*Perché scegliere l'inserimento in comunità come misura cautelare o percorso di messa
alla prova* 45
Cristina Maggia

Le comunità ministeriali: opportunità o fallimento? L'esperienza di Reggio Calabria 51
Rosa Maria Morbegno

*Le comunità educative nella disciplina del Dipartimento per la Giustizia minorile
e di comunità* 57
Daniela Cuzzucrea, Maria Maddalena Leogrande

Parte seconda

FACT FOR MINORS – MINORI IN AREA PENALE, SOFFERENZA PSICOLOGICA E COMUNITÀ

*Minori e giovani adulti autori di reato con sofferenza psicologica o disturbi psichiatrici,
collocati presso comunità socio-educative* 73
Raffaele Bracalenti, Ninfa Buccellato, Liviana Marelli, Alessandro Padovani

*Linee di indirizzo per la regolarizzazione strategica dei processi di presa in carico integrata
rivolte a minori e giovani adulti autori di reato con sofferenza psicologica o disturbi
psichiatrici, collocati presso comunità socio-educative* 95
Comitato Consultivo Nazionale del Progetto Fact minors

Parte terza
COMUNITÀ, AUTOVALUTAZIONE, MINORI

<i>Servizi e professionalità educative per i minori come comunità di pratiche</i>	105
Paolo Calidoni	
<i>La valutazione, la qualità e la bellezza</i>	111
Giampaolo Cassitta	
<i>Comunità per minori ed efficacia educativa: quali evidenze?</i>	117
Luisa Pandolfi	

Parte quarta
LA RICERCA SUL CAMPO

<i>Processi di qualità e servizi di accoglienza educativa residenziale</i>	127
Nicolò Goddi, Federica Palomba	
<i>Ricerca-formazione per la costruzione di uno strumento condiviso</i>	137
Nicolò Goddi, Federica Palomba	
<i>Le Linee Guida di auto-valutazione C.A.M.: contenuti e aspetti metodologici</i>	143
Luisa Pandolfi	
Appendice	
<i>Estratto del quadro operativo C.A.M.</i>	169
Riferimenti bibliografici	213
Gli autori	219

IN MEDIO STAT VIRTUS

Isabella Mastropasqua

Premessa

La virtù sta nel mezzo¹ ... Se un po' di verità è rintracciabile in questa affermazione ormai entrata nel linguaggio comune, sicuramente possiamo affermare che la misura del collocamento in comunità educativa, in area penale, nella diversità dei dispositivi giuridici che la prevedono, rappresenta una opportunità virtuosa, prevista dal legislatore minorile, collocandosi in una posizione mediana tra una risposta di tipo limitativo della libertà personale da una parte e l'intervento socio educativo in area penale esterna.

La "Comunità" rappresenta per sua natura un luogo di mezzo, un luogo di relazioni educative che riproduce una dimensione il più possibile vicina a quella familiare, che ha un senso non come alternativa alla famiglia ma come passaggio spesso imprescindibile in vista di un rientro del minore, se possibile, nella propria famiglia e nel proprio ambito territoriale. Un luogo che possiede valenze trasformatrici se riesce a ... fare comunità; se riesce, cioè a costruire un ambiente di vita in cui la quotidianità, con funzione strutturante, pone il minore in situazioni di accoglienza, ascolto, contenimento, restituzione dei processi emotivo/affettivi².

Nel sistema penale minorile rappresenta un significativo spazio di transito, destinato a svolgere quella funzione "educativa", che per diverse ragioni non può essere svolta in famiglia e che aiuta e accompagna il ragazzo nel processo di responsabilizzazione, nel comprendere il significato del gesto che ha commesso, per riposizionarlo rispetto alla sua prospettiva di vita futura. L'opzione mediana non consiste soltanto nell'essere un dispositivo giuridico tra una strategia, evidentemente limitativa della privazione della libertà in IPM e il rientro in famiglia con una misura in area penale esterna. Il *tra* riguarda un prima e un dopo il reato, *tra* la famiglia e nuovi adulti con funzioni educative, *tra* il fare delle cose e il non farne, tra vecchi e nuovi amici, *tra* la solita vitae nuove opportunità, *tra* luoghi conosciuti e luoghi sconosciuti.

Se la finalità più evidente è promuovere la crescita in un ambiente protetto, definito in termini di regole e di attività da svolgere, dato da una intenzionalità educativa che trova forma nel progetto educativo personalizzato, concretamente questa finalità si declina in un insieme di relazioni e traiettorie (*tra*) di cui tenere conto. Per questo la comunità è un luogo complesso e delicato ed il lavoro in comunità è difficile e faticoso.

A partire da questa idea generale e condivisa di Comunità educativa in area penale è necessario definire e aver chiari alcuni passaggi:

A) il servizio comunità è un soggetto plurale che si declina in un quadro

¹ Sentenza della scolastica medievale che deriva da alcune frasi dell'Etica Nicomachea di Aristotele, esprimenti l'ideale greco della misura, della moderazione, dell'equilibrio.

² P. Bastianoni, A. Taurino (a cura di), *La Comunità per i minori. Modelli di formazione e supervisione*, Roma, 2009.

- normativo regionale differenziato nei territori, negli assetti organizzativi, nelle tipologie di servizi e di utenza;
- B) esiste una specificità del servizio comunità in area penale da inscrivere nelle molteplici dimensioni dell'accoglienza residenziale oggi individuate;
 - C) la specificità e la problematicità dell'utenza penale minorile ha, altresì, richiesto l'attivazione di comunità ministeriali, gestite direttamente, attraverso proprie strutture e personale in collaborazione con varie figure professionali esterne a convenzione.

Passaggi che indicano quanto sia complesso ma necessario parlare di quelle comunità che ospitano i ragazzi del penale, per il lavoro dentro la comunità e per il lavoro fuori dalla comunità, tra le comunità, tra le comunità e i servizi della giustizia minorile, tra le comunità e la magistratura, tra le comunità e le regioni e i comuni ove vivono le comunità, tra le comunità e la rete delle opportunità e dei servizi socio-sanitari.

Proviamo ad esplicitare in maniera più dettagliata i punti su esposti per visualizzare nodi critici ed opportunità alla luce del tempo trascorso, dell'esperienza ad oggi effettuata, del cambiamento introdotto dai dispositivi normativi.

La comunità è un soggetto plurale

Abbiamo detto che il servizio comunità è un soggetto plurale, questo vuol dire che l'offerta di tale servizio fa riferimento al mondo della solidarietà, di quel privato sociale, che in una logica di sussidiarietà e sulla base delle proprie premesse fondative, culture e valori si organizza per offrire un servizio alla società sulla base di un quadro normativo regionale, generando un sistema complesso e differenziato negli assetti organizzativi, nelle tipologie di servizi e di utenza ed ovviamente tra regione e regione. La riforma del titolo V della Costituzione, infatti, realizzata dalla legge Costituzionale n. 3 del 2001 – tramite l'art. 117 – ha collocato la materia degli interventi e servizi sociali tra quelle riservate alla competenza esclusiva delle Regioni. L'Ente territoriale Regionale è diventato competente in materia di programmazione e organizzazione dei servizi, ivi compresi i servizi di protezione dell'infanzia e, quindi responsabile della possibilità di trasformare i diritti affermati in astratto in diritti goduti in concreto. Nei fatti il principio di sussidiarietà ha contribuito ad aumentare la distanza tra le Regioni (e Province Autonome) dove gli strumenti di assistenza a favore dei minori fuori famiglia funzionavano meglio e quelle nelle quali la situazione presentava maggiori criticità. Infatti, non è certamente un caso che già nel 2011 il Comitato ONU sui diritti del fanciullo avesse raccomandato all'Italia di garantire un'applicazione omogenea della L. 149/2001 in tutte le Regioni attraverso l'adozione di standard minimi concordati a livello nazionale relativi per tutte le istituzioni di assistenza alternativa per i bambini privati di un ambiente familiare (incluse quindi le comunità di tipo familiare).

Ad oggi sono rimasti insoluti sia i problemi delle disomogeneità della qualità delle prestazioni offerte, sia quelli della diversità relativamente ai criteri, alle modalità e alle tipologie relative all'accoglienza dei minori (basti pensare alle diverse denominazioni attribuite alle comunità dalle Regioni e, di conseguenza, nei confronti dei diversi requisiti richiesti

per accreditarsi come strutture autorizzate ad accogliere i minori fra una Regione e l'altra) che rendono estremamente complicato tratteggiare un quadro caratterizzabile all'insegna dell'omogeneità. Inoltre mentre alcune Regioni hanno mantenuto al loro interno il potere di decidere sull'accreditamento delle strutture attraverso l'adozione di una normativa rigida che consente loro un controllo sulla fase autorizzatoria delle stesse, altre Regioni si sono dotate di normative meno rigide che hanno attribuito a livello locale una maggiore discrezionalità su tale fase (seppure sulla base di una normativa regionale). A fronte di questo scenario dispersivo e frantumato le disposizioni di *soft law*, hanno svolto una funzione di indirizzo e di coordinamento³. Le Linee di indirizzo nazionali per l'accoglienza nei servizi residenziali per minorenni costituiscono un valido strumento per mettere a sistema a livello nazionale le buone pratiche esistenti a livello locale garantendo, in tal modo, efficacia ed omogeneità degli interventi di accoglienza dei minori fuori famiglia in tutto il territorio nazionale. Approvate dalla Conferenza Unificata Stato Regioni il 14 dicembre 2017 presentano requisiti minimi, contengono principi e pratiche di orientamento per il lavoro dei servizi e dei soggetti che nel Paese hanno la responsabilità di sostenere i bambini e i genitori che vivono in situazione di vulnerabilità. Esse costituiscono un importante risultato del Tavolo tecnico presieduto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e costituito dai rappresentanti del Ministero della Giustizia – Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità – della Conferenza delle Regioni e Province autonome, dell'ANCI, con il pieno coinvolgimento di rappresentanze del mondo dell'associazionismo operante nell'accoglienza (CNCA, CNCM, CISMAI, ecc.), e possono avere la funzione di spingere verso il superamento – anche alla luce delle indicazioni provenienti dalla CRC – della situazione di frammentazione relativamente alla definizione delle diverse tipologie di strutture, dei processi di presa in carico e degli standard gestionali e strutturali delle comunità residenziali che caratterizzano il panorama italiano. La loro approvazione comporta la necessità di attivare: la promozione e l'adozione delle linee di indirizzo in tutte le Regioni al fine di armonizzare l'azione regolamentare regionale con le previsioni e i contenuti del documento nazionale e di garantire l'adeguatezza delle risorse economiche affinché gli standard gestionali e strutturali previsti siano attuabili attraverso la definizione del "costo equo" garantito e definito dalle Regioni; il rafforzamento/costruzione di connessioni con le Università e i luoghi della formazione permanente per garantire percorsi accademici coerenti, attualizzati, multidisciplinari e dialoganti con i diversi soggetti dell'accoglienza nel superiore interesse del minorenne; l'attuazione di quanto previsto dall'art. 9 della L. 184/1983 (così come modificata dalla L. 149/2001) sulla vigilanza ed il controllo da parte della magistratura e degli Enti preposti sulle comunità e sui minori in essi inseriti, favorendo processi di coordinamento tra gli Enti. A tale proposito e con il fine di armonizzare le procedure – anche se in ambito essenzialmente processuale – ricordiamo la Delibera adottata dal CSM il 18 giugno 2018, finalizzata a tratteggiare un uniforme *modus operandi* per gli interventi compiuti dalla Procura Minorile sia in ambito civile che penale. Tale Delibera infatti – con l'intento di mettere in piedi su tutto il territorio nazionale una migliore collaborazione tra gli Uffici territoriali, gli operatori, le istituzioni coinvolte e le famiglie dei minori – raccomanda la stipulazione di intese tra le parti in gioco aprendo alla possibilità che sia direttamente il P.M.

³ Cfr. Tavolo nazionale affido, Quaderno n. 66, Bambini e ragazzi in accoglienza in Italia, Firenze, Istituto degli Innocenti, 2019.

⁴ Cfr. Tavolo nazionale affido, Quaderno n. 66, Bambini e ragazzi in accoglienza in Italia, Firenze, Istituto degli Innocenti, 2019.

ad informare i servizi sociali sull'eventuale archiviazione della procedura di segnalazione ai sensi dell'articolo 9 della L. 184/83 assicurando, così, il mantenimento delle azioni di supporto eventualmente previste a favore del nucleo familiare del minore. Inoltre, a livello della qualificazione del servizio di accoglienza dei minori ospitati in strutture la Delibera, dopo aver riaffermato la necessità di una efficace attività di vigilanza e di controllo sulle comunità al fine di verificare la qualità dei servizi offerti, ribadisce che solo una struttura in grado di offrire dei servizi di alto livello di qualità costituisce una reale opportunità di crescita per i minorenni accolti⁴. Evidenziati i nodi critici, questo "plurale", per poter trasformarsi in fonte di ricchezza, di approcci e opportunità richiede in prima battuta il riconoscimento, l'esplicitazione delle differenze e delle somiglianze, perché diventi qualità del servizio, opportunità di risposta mirata ai diversi bisogni. Le stesse Linee di indirizzo per l'accoglienza nei servizi residenziali per i minorenni, si inseriscono in questo bisogno di *riconoscimento*. Esse rappresentano una base significativa di riferimento per tutte le tipologie di comunità e per tutti i possibili ragazzi da accogliere e, pur non avendo nessun valore vincolante, propongono una quadro unitario e complessivo di riferimento rispetto a principi, contenuti e metodi di lavoro, definendo le seguenti tre dimensioni come la cornice imprescindibile per ogni tipologia di servizio:

- il significato e le implicazioni dell'accoglienza, con particolare attenzione agli aspetti del rispetto dei diritti, della risposta ai bisogni, delle relazioni significative, della progettualità di sostegno inclusivo alla crescita e, nel caso, alla progressiva acquisizione di autonomia;
- l'accoglienza concepita come pluralità di percorsi possibili all'interno di una cornice unitaria e come necessaria risposta della società e delle sue istituzioni ai diritti dei "cittadini in crescita" che si trovano temporaneamente fuori dalla propria famiglia;
- la rappresentazione di un "sistema" integrato dell'accoglienza residenziale per i bambini e gli adolescenti costituito da un'offerta di servizi diversificati in base alle loro esigenze e da adeguati strumenti di organizzazione e gestione.

Il valore aggiunto di queste Linee di indirizzo, sta nell'aver declinato, nel complesso mondo dell'accoglienza dei minori fuori famiglia, anche il segmento del penale minorile, nell'aver specificato che pur nella peculiarità definita dalla situazione penale, l'adolescente che commette un reato è titolare di tutti i diritti che riguardano tutti gli adolescenti. Il "sistema giustizia" persegue il superiore interesse del minore garantendo le esigenze educative e di tutela, riconoscendo che il minore è portatore di bisogni specifici che devono essere presi in carico affinché a partire dall'evento-reato, possa svilupparsi una progettualità adeguata alle esigenze educative e di inserimento sociale. Il collocamento in comunità, pertanto, deve basarsi sul rispetto delle norme e delle regole di settore nell'ambito dei provvedimenti giudiziari, sulla progettazione e l'attivazione di progetti individualizzati volti al reinserimento sociale e lavorativo degli adolescenti, sulla promozione dei valori della convivenza civile.

Le linee di indirizzo esplicitano che l'accoglienza nei Servizi residenziali deve altresì contrastare il ripetersi di comportamenti devianti ed indicano le seguenti Azioni/Indicazioni operative:

1. Il Dipartimento per la Giustizia minorile e di comunità stipula intese nell'ambito della Conferenza Stato-Regioni per promuovere la tutela

dei diritti e la tutela della salute degli adolescenti e giovani adulti che commettono reati e, per il tramite dei Centri Regionali per la Giustizia Minorile, stipula intese con le Regioni e con gli Enti gestori dei Servizi residenziali per minorenni specificatamente rivolti agli adolescenti, autorizzate dall'amministrazione regionale di competenza, nel rispetto del principio di adeguatezza e di trasparenza per l'affidamento degli incarichi.

2. Le amministrazioni regionali e i Garanti dell'infanzia regionali, d'intesa con i Centri per la Giustizia minorile, promuovono occasioni di informazione e formazione comune, tra gli operatori della giustizia e dei servizi, per favorire e sviluppare cultura e linguaggi condivisi, finalizzati alla prevenzione della devianza e dei processi di "stigmatizzazione" degli adolescenti che commettono reati.
3. I Centri per la giustizia minorile stipulano convenzioni con gli Enti gestori dei Servizi residenziali per minorenni specificatamente rivolti agli adolescenti autorizzati dall'amministrazione regionale di competenza.
4. Gli operatori della giustizia e dell'Ente gestore del Servizio residenziale definiscono un progetto educativo condiviso con l'adolescente attraverso il quale lo stesso possa acquisire consapevolezza di quanto commesso, assumerne la responsabilità e sviluppare un sentimento di fiducia in sé, negli altri e nelle istituzioni.
5. I progetti di accoglienza prevedono, tra l'altro: le modalità di coinvolgimento dell'adolescente e della sua famiglia nel percorso di reinserimento; gli impegni specifici che l'adolescente assume; le modalità di partecipazione al progetto degli operatori della giustizia e dell'Ente locale; le eventuali azioni dirette a riparare le conseguenze del reato e a promuovere la conciliazione dell'adolescente con la persona offesa.
6. L'Ente gestore promuove la mobilitazione di tutte le risorse personali, familiari e ambientali dell'adolescente accolto in modo da facilitarne l'inclusione sociale e la fase di chiusura dell'accoglienza.
7. È opportuno favorire l'accoglienza dell'adolescente in Servizi residenziali non esclusivamente dedicati all'area penale⁵.

Le Linee di indirizzo costituiscono una base di riferimento intorno a cui sarebbe auspicabile a livello regionale attivare la riflessione anche tra le comunità che accolgono i ragazzi del penale, per un confronto finalizzato a condividere: prassi di gestione dell'utenza in base alla specifica misura penale; modalità operative; modalità di raccordo con l'autorità giudiziaria minorile e con i servizi minorili; azioni di supporto alla genitorialità; prassi di valutazione degli interventi; modalità di rientro nel contesto di vita. Si tratta di cominciare a profilare un pensiero, orientato a riconoscere le potenzialità e le strategie di ogni comunità, da un lato per un inserimento dell'adolescente quanto più possibile differenziato e flessibile perché centrato sui suoi bisogni e specificità, per dare continuità e coerenza agli interventi educativi nel caso di trasferimenti da una comunità all'altra, e dall'altro per costruire un pensiero unitario e coerente nei criteri di massima a livello nazionale, per dare altresì vita a quella comunità di pratiche, richiamata nella terza parte di questo volume, che consente di scambiare saperi, creatività, procedure, ma anche di definire Livelli "essenziali?" condivisi di qualità della progettazione e quindi dell'offerta socio-educativa.

⁵ Cfr. *Linee di indirizzo per l'accoglienza dei servizi residenziali per i minorenni*, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Roma, 2017.

La specificità del servizio comunità in area penale

Di fronte a questo quadro che riguarda tutti i ragazzi fuori famiglia emerge in modo chiaro la specificità e la necessità di declinare il servizio comunità in area penale. La giustizia minorile, avvalendosi di un servizio offerto dal sistema di welfare, proprio perché il collocamento in comunità si configura come una risposta dello Stato a seguito di un reato ha, nel tempo, definito e regolamentato modalità, procedure di monitoraggio, individuato caratteristiche per contemperare i diritti dei ragazzi del penale con il mandato dell'Autorità Giudiziaria minorile all'interno dell'articolato sistema dell'accoglienza. Il D.P.R. 448/88 in maniera innovativa introduce per la prima volta questa tipologia di servizio, tra le opzioni possibili per disegnare la risposta penale in area minorile, prevedendo l'inserimento anche dei minori del penale in comunità che accolgono minorenni in area civile ed amministrativa, per depotenziare l'impatto stigmatizzante dell'ingresso nel circuito penale. L'organizzazione prevista per le comunità è di tipo familiare, l'utenza mista, con presenza anche di minori non sottoposti a procedimento penale. La capienza non deve essere superiore alle 10 unità, in modo da consentire "progetti personalizzati". Le dimensioni ridotte e familiari ed i vari operatori presenti, con diverse competenze e professionalità, costituiscono una condizione necessaria e basilare per garantire rapporti interpersonali costruttivi, affettivi ed accoglienti che rappresentano gli elementi facilitatori del cambiamento (art.10, comma 2 del DL n.272 del 28 luglio 1989).

Nel D.P.R. 448/88 la comunità viene esplicitamente richiamata negli artt. 18, comma 2, 18 bis, 21, 22 e 36. Nell'artt. 18 e 18 bis, la comunità risponde alla esigenza di accogliere il minore sottoposto ad un provvedimento di arresto, o di fermo o di accompagnamento a seguito di flagranza di reato, per un tempo molto breve e, soprattutto, quando non sembra praticabile o sia sconsigliabile l'accompagnamento presso la famiglia. Gli artt. 21 e 22 prevedono l'utilizzo della comunità come misura cautelare, con particolare riferimento alla possibilità di poter avviare o proseguire attività utili all'educazione del minore. L'art. 36, invece, contempla la comunità per l'esecuzione di misure di sicurezza. Infine, al di là dell'esplicito riferimento, possiamo citare anche gli artt. 20 e 28, giacché è di fatto previsto nell'esercizio fittivo dell'intervento di sospensione del processo e messa alla prova un utilizzo mirato del servizio comunità.

Più recentemente il Decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121, ha ridefinito la disciplina dell'esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni e individuato le misure penali di comunità. Le misure penali di comunità sono: affidamento in prova al Servizio Sociale, affidamento in prova con detenzione domiciliare, detenzione domiciliare, semilibertà, affidamento in prova in casi particolari. Le misure di comunità si basano sul principio di adeguatezza alla personalità del condannato e alle sue fasi evolutive, sul principio di minima offensività della pena e sulla prospettiva dell'inclusione sociale. Le prescrizioni impartite dal Tribunale di Sorveglianza possono includere modalità e contenuti degli interventi anche presso comunità educative, sulla base delle esigenze specifiche del soggetto. Il legislatore, in questo caso, fa riferimento al servizio comunità educativa prevedendo per l'Ufficio di servizio sociale per i minorenni un ruolo cardine per l'individuazione del domicilio o di altra soluzione abitativa per consentire l'applicazione della misura di comunità. Le disposizioni del D.lgs. 121/2018 all'art. 2 comma 8, prevedono la possibilità di ricorrere all'inserimento in

Comunità che ospitano solo minorenni sottoposti a procedimento penale ovvero in esecuzione di pena. Per questo specifico ambito di accoglienza non sono ancora disponibili dati quantitativi e qualitativi. Sicuramente, l'aver previsto la possibilità che il sistema di welfare si doti di comunità attrezzate per accogliere in via esclusiva i ragazzi del penale apre spazi tutti da esplorare con il Terzo settore.

Come si rileva dai dati statistici riportati nel volume, a cui si rimanda per una analisi accurata, il maggior numero di invii in comunità avviene per applicazione della misura cautelare del collocamento in comunità, che costituisce il 74% del totale. Il dato complessivo dei movimenti in entrata e in uscita evidenzia la peculiarità del sistema penale minorile che prevede il passaggio dalla misura cautelare della custodia in carcere a quella meno afflittiva del collocamento in comunità e viceversa. Si riconferma la connotazione flessibile di questo istituto giuridico, utilizzato in maniera dinamica (*tra*) all'interno del progetto educativo, sia come depotenziamento della rigidità dell'istituto penale, quale obiettivo raggiunto a seguito di una prima valutazione del percorso educativo in IPM, sia come spazio d'osservazione che può comportare un aggravamento verso l'istituto penale se il ragazzo non riesce a trovare un equilibrio educativo in comunità, ma anche il suo rientro a casa se il tempo trascorso in comunità è stato un tempo utile per ripensare strategie educative in famiglia e adeguati propositi di vita. La comunità si configura come una misura ponte, a disposizione della magistratura minorile e degli operatori dei servizi minorile per sostare, provare, riconsiderare la necessità ed il tipo di argine/limite necessario in un determinato momento nella storia dell'adolescente.

Ma sempre più il collocamento in comunità è disposto come condizione per il progetto di messa alla prova. Dall'analisi dei dati dell'anno 2018, si osserva che ci sono stati 3.653 minorenni e giovani adulti per i quali è stato emesso un provvedimento di messa alla prova e che la prescrizione di permanere in comunità ha riguardato 919 di questi ragazzi, pari al 25% del totale.

Se si considerano anche i dati degli anni precedenti, si osserva che questa percentuale ha registrato degli aumenti negli ultimi anni: dal 20% del 2015, al 22% del 2016, al 23% del 2017.

Questo numero comprende i casi in cui il giudice decide l'applicazione della messa alla prova nei confronti di minori già presenti in comunità in misura cautelare e prescrive che lo stesso continui a permanere nella struttura. La stima dei casi in cui la messa alla prova è stata applicata a minori già presenti in comunità per altri provvedimenti nel 2018 è pari al 57% del totale dei minori in messa alla prova in comunità⁶. È interessante soffermarsi su questo dato sia per il suo peso quantitativo, sia per le possibili informazioni qualitative cui rinvia. Il sostanziale aumento di messe alla prova in comunità anche in continuità con la misura cautelare se per certi versi afferma la qualità del percorso intrapreso all'interno del servizio e dei processi evolutivi del ragazzo, per altri ridefinisce il senso originario della messa alla prova. Un istituto giuridico che nasce con il precipuo obiettivo di un accompagnamento guidato del ragazzo e della sua famiglia nel suo ambiente di vita. Il progetto di messa alla prova, nel rispetto del principio della minima offensività del processo penale, si genera per non creare fratture evidenti nella vita dell'adolescente, per introdurre nel suo spazio di vita elementi correttivi rispetto al rispetto delle regole, alla responsabilizzazione verso la vittima del reato e per introdurre opportunità di ripensamento rispetto alla propria

⁶ Cfr. M.S. Totaro, p. 29 in questo volume.

⁷ Cfr. Mastropasqua, *L'assistente sociale nella Giustizia Minorile e di Comunità*, Maggioli Editore, Rimini, 2018.

traiettoria di vita, inserendo nello stile di vita del ragazzo opportunità di riconoscimento delle sue potenzialità, di scoperta di nuovi mondi, di nuove modalità relazionali. Tutto ciò nel suo ambiente rafforzando le reti positive ed offrendo strumenti per riconoscere e tenere a distanza quelle negative⁷. La messa alla prova in comunità opera una virata significativa da questa traiettoria. La comunità allontana dal proprio territorio, dalla propria famiglia ponendosi *tra*, attraverso un proprio progetto socio educativo e relazionale. Possiamo, pertanto, affermare che la messa alla prova in comunità si configura come una specifica declinazione della messa alla prova, che richiede dedicate attenzioni e declinazioni a partire dal presupposto che se l'AG l'ha disposta è perché ipotizza una inidoneità della famiglia del ragazzo all'accompagnamento nel progetto di messa alla prova, o non ritiene l'ambiente in cui il ragazzo vive idoneo a supportare un progetto di vita o non ritiene il ragazzo ancora pronto per quei margini di autonomia che la messa alla prova richiede, oppure ritiene che siano presenti tutte le condizioni di inidoneità di cui sopra.

In questo caso la comunità svolge un lavoro complesso e per certi versi duplice, innanzitutto perché i tempi della messa alla prova non sono i tempi della misura cautelare. Parliamo di tempi lunghi di permanenza che arrivano spesso a tre anni. Si tratta allora di predisporre interventi che siano in modo significativo orientati al qui ed ora e al poi, alla vita in comunità per la vita fuori dalla comunità. I tempi lunghi, infatti, implicano il misurarsi con il mutare dei bisogni e delle aspettative dei ragazzi che spesso in comunità transitano nella maggiore età, significa costruire competenze ed accompagnare all'autonomia.

La specificità dell'utenza penale e l'uso crescente della comunità educativa pone, in una prospettiva che guarda al futuro e non si limita a gestire ciò che succede, la domanda se sia il caso di differenziare, all'interno della già composita articolazione delle comunità educative tra modalità adeguate e specializzate per accogliere la messa alla prova, capaci di offrire una risposta adeguata ai tempi lunghi, qualificata a fronteggiare sia il mutare delle famiglie, sempre più affaticate nel svolgere la funzione educativa, sia le fragilità delle adolescenze contemporanee, sia l'aumento dei giovani adulti (21%) collocati in comunità nel circuito penale minorile. Una specializzazione legata ai nuovi bisogni e alle nuove complessità, orientata alla costruzione dell'autonomia.

Tali riflessioni sono suffragate indirettamente dal dato che negli ultimi anni vede una sostanziale stabilità del dato riferito ai minori stranieri e l'aumento di quello dei minori italiani (il 62% dei collocamenti disposti nell'anno 2018 ha riguardato minori italiani, il restante 38% minori stranieri). Questo può voler dire quanto la famiglia italiana, risorsa preziosa per la crescita stia cominciando a venir meno per i ragazzi, rispetto a quanto non succedesse qualche anno fa, richiedendo alla comunità educativa un lavoro più complesso o di ricostruzione di legami o di autonomizzazione, per il dopo comunità.

E per profilare per grandi linee i ragazzi che vivono in comunità rimandando comunque all'analisi dettagliata nel capitolo dedicato, la maggior parte dei collocamenti ha riguardato minori maschi (91%). La fascia d'età prevalente è quella tra i 16 e i 17 anni (59% nel 2018); i collocamenti di minori tra i 14 e i 15 anni hanno costituito il 19%, quelli dei giovani adulti il 21% e la presenza della popolazione femminile notoriamente residuale

nell'area penale, tuttavia, vede le ragazze straniere collocate più facilmente in strutture residenziali (IPM rispetto alle italiane).

Un altro dato su cui riflettere sono i 305 trasferimenti da altra comunità. Un dato che rinvia alla fragilità/complessità del ragazzo ma anche alla fragilità delle procedure per l'individuazione della giusta comunità. Un dato che alle spalle comporta frustrazioni, delusioni, rabbia, ma anche senso di temporanea liberazione da una esperienza faticosa.

Un dato che seppure limitato indica una sconfitta educativa oltre che un dispendio di risorse ed energie e rappresenta quanto in alcuni casi possa succedere che, in assenza di comunità specializzate, per i ragazzi con problemi di dipendenze e/o di disagio psicologico, per limitare i danni, si collochino ragazzi in comunità educative non attrezzate ad affrontare le loro complessità andando molto spesso a complicare la posizione giuridica (si pensi a nuovi reati che possono essere anche il risultato dell'inadeguatezza della struttura). In questi casi i ragazzi transitano, perché hanno creato problemi nella gestione della vita comunitaria, da una comunità all'altra senza troppi percorsi di condivisione di informazioni e di esperienze. Il racconto diretto di ragazzi, quelli più difficili, trasferiti da una comunità all'altra, proprio perché difficili, ci dice delle diversità, dei confronti tra regole diverse e differenti modalità di vita in comune, di un aggancio educativo non riuscito, di sfide lanciate e mal raccolte, di competenze e attenzioni mancate. Quanto allora queste differenze testimoniano un senso educativo o la sua assenza e quanto sia opportuno e necessario condividere azioni di confronto e di co-progettazione per dare al servizio comunità una coerenza educativa, pur nel rispetto delle differenze, una co-progettazione che coinvolga comunità e magistratura e servizi della giustizia minorile riequilibrando lo sbilanciamento di responsabilità e significando la dimensione del controllo.

Se i criteri per l'individuazione della struttura sono:

- 1) le indicazioni dell'Autorità Giudiziaria;
- 2) la residenza del nucleo familiare (territorialità);
- 3) la continuità del trattamento;
- 4) le caratteristiche del minore e della struttura;
- 5) la disponibilità di posti nelle strutture;

il punto 4 richiede di tener conto di quanto finora dettagliato, ossia la posizione giuridica, il genere, l'essere giovane/adulto, nella fascia cioè dei 18/25 anni; le reti familiari, la tipologia dei bisogni in particolare di cura.

La frantumazione dell'offerta del servizio comunità ne determina una differente presenza sul territorio e spesso una totale assenza, si pensi alle comunità specializzate verso particolari bisogni, talmente poche che spesso, si devono trasferire i ragazzi lontano dai luoghi della loro vita, perché possano curarsi. Ma di questo ne parleremo più specificatamente nel capitolo a ciò dedicato nella seconda parte del volume.

La specificità della risposta penale minorile si basa sul principio della specializzazione di tutti i professionisti che se ne occupano e sul principio della individualizzazione e personalizzazione dell'intervento; necessità che sempre più i ragazzi che entrano nel sistema penale evidenziano, per i bisogni e le sofferenze di cui sono portatori, per la complessità delle loro storie personali e familiari, per le peculiarità dei territori in cui vivono. Specializzazione e personalizzazione devono connotare anche il lavoro in comunità.

È pertanto, necessario attivarsi per garantire il fabbisogno di luoghi «qualificati», in tutte le Regioni. Pensiamo pertanto a comunità capaci di accogliere ragazzi tossicodipendenti, con problemi psichiatrici e a comunità capaci di attuare sperimentazioni sul “dopo penale” per i giovani adulti. Le azioni di rafforzamento della “efficacia” delle misure che passano attraverso l’esperienza in Comunità trovano un’altra ragion d’essere nel fatto che, come segnalano le statistiche, in molti casi il tessuto familiare non è tale da consentire nemmeno la sperimentazione di processi di formazione/educazione concordati con i familiari stessi. Ciò vale sia per i minori stranieri/immigrati (è emblematico il caso in cui la famiglia “non c’è” perché non esiste o esiste in un altro luogo geografico e culturale), sia per le crescenti forme di disagio giovanile che tagliano trasversalmente tutte le fasce sociali e aprono la strada al formarsi, per lo più in ambito scolastico o di quartiere, di ‘gruppi’ composti da appartenenti a contesti sociali e familiari problematici.

Il collocamento in comunità rappresenta sempre di più una risposta penale, indirizzata ad una utenza che continuamente si modifica e disegna lo scenario sempre più articolato, complesso e multiculturale dell’adolescenza contemporanea.

I principi fondamentali su cui si basa il lavoro delle Comunità sono la promozione delle risorse personali, familiari e sociali del minore, la necessità di limitare il più possibile la permanenza del minore all’interno della struttura e l’importanza di favorire attività formative, ricreative, ecc. in ambienti esterni alla struttura.

Alla luce di tali principi, gli obiettivi fondamentali del collocamento presso le Comunità sono:

- stabilire un programma educativo destinato al minore che tenga presente tanto delle sue esigenze quanto delle sue risorse personali, familiari e sociali;
- favorire la responsabilizzazione e la consapevolezza del minore rispetto alla misura restrittiva della libertà personale;
- individuare e valorizzare le risorse del minore;
- offrire al giudice informazioni e indicazioni che contribuiscano ad una scelta conforme il più possibile alle esigenze educative del ragazzo;
- preparare le dimissioni del minore dalla Comunità e curarne l’eventuale invio ad altre strutture;
- restituire il minore al suo contesto sociale.

L’ingresso del minore in comunità è obbligatoriamente accompagnato da una documentazione che attesta la sua precedente esperienza al fine di garantire una certa continuità del percorso all’interno del circuito penale. L’inserimento del ragazzo è seguito dalla definizione di un “Progetto Educativo Individualizzato” (P.E.I.): si tratta di un piano educativo che viene stilato prestando attenzione alla personalità del minore e alla valorizzazione dei processi di responsabilizzazione e risocializzazione del ragazzo, nonché nel rispetto della garanzia dei suoi diritti ed esigenze educative. Il progetto, elaborato dopo un’attenta osservazione del minore nella sua globalità, dovrà indicare:

- gli obiettivi che il minore deve raggiungere;
- le attività che dovrà svolgere;
- le indicazioni sulle modalità di svolgimento delle attività;
- le modalità di verifica, utili all’Autorità giudiziaria.

È più complesso affrontare la nascita e la evoluzione nel tempo delle comunità educative ministeriali che attualmente sono tre, 2 in Calabria ed 1 a Bologna. La nascita delle prime strutture comunitarie ministeriali è stata attuata gradualmente, già dai primi anni 90, attraverso una sperimentazione sul territorio italiano (inizialmente piccole comunità filtro annesse ad alcuni Centri di Prima Accoglienza dipendenti dai relativi Centri per la Giustizia Minorile).

A partire dalla spirito e dalla filosofia del DPR 448/88 l'idea alla base della nascita delle comunità educative ministeriali è di articolare e differenziare l'offerta attraverso una nuova tipologia di servizio, un servizio che nasce come una "custodia attenuata", un *tra* la comunità educativa e l'istituto penale, tra il processo e l'individuazione della comunità più adeguata, con una logica di filtro.

Le comunità ministeriali assumono il compito di svolgere funzioni educative con una definita marcatura intorno al tema della giustizia. Presso le comunità, i ragazzi che hanno storie con la giustizia, possono trovare uno spazio ed un tempo per elaborare la cogenza del limite⁸. Un concetto riletto come risorsa educativa, ben al di qua di qualsiasi tentazione di interpretazione autoritaria, e, semmai, nel senso di un contenimento capace di generare sequenze di crescita. Qui si può trovare il mantenimento di uno spazio mentale anche per l'accoglienza delle esperienze problematiche, trasgressive e provocatorie, non rimuovendole e non allontanandole come incomprensibili, inaccettabili ed intollerabili. La comunità può, pertanto, divenire luogo di sperimentazione della libertà e dell'eguaglianza di ciascuno (dell'io e degli altri, del mio e del tuo), dentro uno spazio ed un tempo condivisi, con l'ausilio, in questo caso strategicamente educativo, di negoziati comunitarie, di un contratto sociale fondato e sostenuto da un equilibrio riflessivo⁹, quell'equilibrio che compone le diversità in un progetto di conviviale convivenza educativamente intenzionata. Tutto ciò a partire da una situazione di cogenza e coazione¹⁰.

A fronte della necessità di formulare e definire ipotesi, attenzioni, progettazioni educative mirate e diversificate, connotate da elementi di cura, accudimento, accompagnamento per ragazzi ancora non così *difficili* [per storia, reato...] da destinare all'IPM, ma neanche così sostenuti da risorse personali, familiari, territoriali da consentire interventi in area penale esterna, il servizio comunità educativa, diretta emanazione del Ministero della Giustizia, fornisce un *contenitore di relazioni* dentro cui poter esercitare quelle *ipotesi*, quelle *attenzioni* e quelle *progettazioni*.

Nelle Comunità ministeriale si tratta di ri-costruire, a partire dal quotidiano delle relazioni, occasioni e possibilità di cambiamento e di crescita. Il modello di riferimento per il *quotidiano delle relazioni* è, chiaramente, quello familiare, quello, cioè, in cui le funzioni educative sono giocate all'interno di relazioni giornaliere, sentimentali, interumane, gruppali.

La Comunità deve rispondere al bisogno primo dell'adolescente di incontrare, propriamente, una *comunità* di persone, in cui trovare e ritrovarsi, riconoscere e riconoscersi e sperimentare e sperimentarsi. *Fare comunità*, pertanto, è, innanzitutto, costruire *artificialmente* uno spazio di relazioni a-simmetriche con figure di adulti di riferimento, in posizione professionale, oltre che personale, e promuovere la nascita di relazioni simmetriche con i

⁸ Cfr. Mastropasqua I., Scaratti G., *Le avventure di Dike*, Milano, 1998.

L'intero testo è una mirata trattazione dei nessi che collegano la giustizia e l'educare. In particolare, l'ultimo saggio, *L'intervento con i minori inseriti nel circuito penale tra controllo sociale e investimento socio-educativo*, di Scaratti dà conto del concetto di limite riletto come risorsa educativa, ben al di qua di qualsiasi tentazione di interpretazione nostalgico-autoritaria, e, semmai, nel senso di un contenimento capace di generare sequenze di crescita. I passaggi critici attraverso i quali riconnettere l'educare e la giustizia, soprattutto nella Giustizia Minorile, sono riconosciuti da Scaratti nell'universo simbolico-rappresentazionale degli operatori, riconoscendo un certo fastidio nell'ascrivere compiti di controllo; nella strutturale connessione tra vincoli relazionali e funzioni di cura (limite/identità) e, infine, nella dimensione di limite della funzione educativa.

⁹ Cfr. Rawls J. (1971), *A Theory of Justice*.

¹⁰ Scaratti G., in *op. cit.*, p. 160.

¹¹ Cfr. I. Mastropasqua, *M. Schermi in Trans-azione*, report non pubblicato

coetanei del gruppo. L'educare è sempre un'esperienza relazionale ed è un educare in comunità guardando il fuori: la famiglia, la scuola, il quartiere, l'associazione, il lavoro, la parrocchia, con cui dover mantenere un costante e produttivo scambio e dentro cui la Comunità, con i suoi ragazzi e i suoi operatori, dove poter giocare un ruolo aperto di mutua contaminazione, riconoscendosi territorio parte di un territorio¹¹.

Di fatto allora il lavoro in comunità educativa ministeriale è simile al lavoro che si svolge in tutte le comunità educative, difficile capire la differenza, rispetto agli obiettivi, alle metodologie ed alle strategie, la differenza principale sta nella tipologia dell'utenza, tutta con misure penali.

Nel tempo diverse finalità sono confluite nell'idea di comunità della giustizia: la necessità delle comunità *filtro* che avevano il senso del temporaneo; l'esigenza del maggiore *controllo*; la gestione del *caso critico*; l'esigenza della magistratura minorile di disporre di strutture "vicine" sia fisicamente (la maggior parte delle comunità ministeriali è stata aperta nei luoghi istituzionali della giustizia minorile), sia culturalmente; l'accoglienza del giovane adulto (le comunità convenzionate accolgono i ragazzi fino ai 18 anni). A queste finalità nel tempo si sono aggiunte valutazioni economiche che hanno via via portato al ridimensionamento del numero delle comunità ministeriali per gli elevati costi di gestione

Oggi anche intorno al senso di queste "superstiti" comunità bisogna chiedersi se rappresentano una necessità rispetto alle assenze di un territorio ad una carenza di opportunità territoriali, allora il loro ruolo e la loro funzione è quello delle comunità educative private e in tal caso bisogna sostenere la nascita di nuove comunità da parte del privato sociale o rispondono ad una specificità di utenza e di situazioni giuridiche intorno a cui è costruita una differenza operativa?

Famiglia in comunità

Seppure sinteticamente è opportuno in questo testo destinato alle comunità dedicare uno spazio al ruolo forse più delicato e complesso che riguarda la relazione tra comunità, ragazzo e famiglie d'appartenenza, ovviamente presupponendo la presenza di una famiglia. L'intervento destinato alle famiglie dei minori sottoposti a provvedimento penale è dettato dalla necessità di rendere sempre più efficiente ed efficace il percorso educativo e di pieno reinserimento sociale del minore che commette un reato. In base, infatti, alla considerazione che il minore sottoposto a provvedimento, una volta espletata la misura, tornerà comunque all'interno della sua famiglia (in un gran numero di casi ed ovviamente laddove la famiglia è presente), è importante garantire continuità agli interventi educativi realizzati per non disperdere energie e risorse e soprattutto per non generare sentimenti di abbandono, frustrazione e ricadute trasgressive.

La comunità deve assumersi il lavoro di cura familiare, attivare processi di presa in carico globale ed unitaria della famiglia e della rete familiare in collaborazione con i servizi del territorio e della famiglia. È questa la prima condizione per dare continuità al lavoro che si fa in comunità e per garantire la sua tenuta nel tempo. E ciò significa avere la capacità professionale di accompagnare, stare al fianco, restituire senso al punto di vista degli adulti/famiglia, ai modelli culturali della famiglia per ri-significare il dolore, la sofferenza, la fatica, l'insuccesso. Il lavoro di cura familiare

richiede di condividere il potere con la famiglia d'origine quale soggetto attivo del proprio cambiamento (non destinatario silente di provvedimenti/prestazioni): ridare valore alla costruzione di processi consensuali basati sulla negoziazione e sulla capacità di “dare senso” al punto di vista della famiglia.

Costruire il patto con la famiglia è la parte più dura del lavoro. Ci si misura con il disorientamento delle famiglie, spesso spaesate di fronte al reato di un proprio membro minore e di fronte alle difficoltà di rapporto con la Giustizia e col sistema penale. Spesso sono famiglie in difficoltà non solo economiche ma in materia di modelli educativi e anche nell'alleanza pedagogica con altre agenzie educative, quali la scuola. Spesso riconoscendo, forse anche giustamente, il reato come sintomo di una disfunzione familiare si è sviluppata una consuetudine a guardare con diffidenza al ruolo che la famiglia può svolgere. Tuttavia, la famiglia, unitamente alla comunità di appartenenza, sono ancora il luogo migliore per quei minori – nel senso di risorsa di cui avvalersi, oltre che nel senso di luogo in cui tornare a vivere. Certamente, in molti contesti ed in numerosissime condizioni individuali, l'allentamento o la mancanza delle reti familiari rende complessa la realizzazione di quanto sopra detto.

La famiglia non è un'organizzazione semplice, bensì animata da forti tensioni. E, nel caso delle famiglie con cui si confronta la Giustizia minorile, queste tensioni sono in particolar modo evidenti, principalmente per due ragioni: si tratta di famiglie che spesso hanno storie di devianza al loro interno, o si tratta altresì di famiglie che sviluppano tensioni anche in conseguenza del doversi trovare a contatto col sistema penale, a cui si aggiungono le difficoltà quotidiane del sistema famiglia.

Non di rado la famiglia è articolata e composita: non sempre entrambi i genitori sono presenti; o sono deceduti o decaduti in ordine alla responsabilità genitoriale o hanno abbandonato la responsabilità della cura affidando il compito genitoriale ai nonni, o sono ricostituite con nuovi compagni e con figli di genitori diversi. Quando la famiglia è assente, lontana o non facilmente identificabile (come nel caso dei minori non accompagnati) o con conflittualità in atto lavorare con le famiglie significa lavorare sulla genitorialità e sulla responsabilità.

Posto dunque che il lavoro con la famiglia è complesso e difficile resta comunque fermo che bisogna provarci perché attraverso il lavoro con la famiglia può concretizzarsi la prospettiva di un buon ritorno nella stessa a fine misura.

Il lavoro con le famiglie serve in molti casi a compensare quella esigenza specifica, che si genera in seguito alla “sottrazione” di un proprio membro in età minorile, nel momento in cui quest'ultimo viene preso in carico dalla Giustizia Minorile e per il tempo in cui dura il provvedimento prescritto. La famiglia si trova – più o meno esplicitamente – di fronte al fallimento della propria funzione educativa. Non si parla, allora, di un intervento sulle dinamiche e nemmeno si parla di un intervento di natura terapeutica a beneficio della famiglia, intervento peraltro estraneo alle competenze ed al ruolo istituzionale dei servizi e della comunità. Si parla esclusivamente di un intervento che è possibile definire “di sostegno”, offerto alle famiglie affinché possano meglio affrontare le conseguenze e il peso psicologici che la “sottrazione” del minore dalle loro cure inevitabilmente comporta, affinché possano interagire positivamente con gli operatori limitatamente alla durata del provvedimento, col fine di contribuire al successo del percorso educativo

¹² Mastropasqua et al., *Teoria e pratica del lavoro con le famiglie in area penale*, Gangemi, Roma, 2016.

e di reinserimento che il minore stesso è chiamato a compiere attraverso l'esecuzione della misura che gli è stata prescritta.

Un supporto orientato a compensare le sfumature che ruotano attorno ai sentimenti di frustrazione – più o meno consapevoli e più o meno espressi dal genitore – che innescano dinamiche di tipo depressivo, spirali conflittuali, rabbia persecutoria, che generalmente possono caratterizzare il rapporto con gli operatori. A questi ultimi le famiglie dei minori sottoposti a provvedimento attribuiscono spesso la maschera del “genitore buono”, inteso come contraltare del fantasma del “genitore cattivo” che la famiglia, ovvero il padre e la madre del minore, assumono dentro di sé, in quanto “genitori che hanno fallito”. Ed è ovvio che il genitore fallito debba essere ostile al genitore buono, venendo quest'ultimo ad assumere il sembiante di una vera e propria figura superegoica. È altresì ovvio che, in virtù del medesimo meccanismo di fondo, il genitore si ribelli alla figura superegoica dell'operatore sbandierando la sostanziale innocenza del figlio, negandone la colpevolezza, minimizzandone la condotta che ha reso necessario il provvedimento a cui è sottoposto ovvero appellandosi all'eccessiva severità della misura applicata. Fino a giungere ad una posizione di simulata accondiscendenza, che consiste nella delega totale all'autorità, dettata dalla malcelata e distruttiva speranza che anch'essa fallirà.

Di fronte a questi atteggiamenti bisogna lavorare perché le famiglie siano più responsabili e partecipative. Il processo di responsabilizzazione partecipativa passa attraverso la co-progettazione degli interventi insieme agli operatori della rete allargata.

In sintesi, si può dire che l'intervento da implementare nel sistema consiste nell'offrire momenti di ascolto e sostegno alle famiglie e serve a creare occasioni in cui i genitori siano aiutati ad esprimere ed elaborare le loro emozioni e a ritrovare ruoli, funzioni e modalità di comunicazione, in una sorta di ripensamento della propria funzione genitoriale e della propria capacità di adempierla correttamente e compiutamente favorendo l'attivazione di processi “trasformativi”¹².

Il lavoro di cura familiare richiede la trasparenza e la chiarezza nella relazione ed informazione alle famiglie; la valorizzazione e l'attivazione delle competenze genitoriali, il riconoscimento delle soggettività degli adulti e dei minori coinvolti nel processo educativo; l'orientamento non stigmatizzante degli operatori così da favorire il “sentirsi parte” e “co-protagonisti” dell'intervento; la continuità relazionale tra operatori e genitori/adulti (attraverso strategie di contrasto al turn over); la stabilità nel tempo degli interventi e dei servizi e la modulazione flessibile degli stessi; la contestuale ricerca ed implementazione delle reti di sostegno (parentale, del contesto sociale) attraverso metodologie attive di sviluppo di comunità (su cui investire); di muoversi secondo la logica e le strategie del lavoro multidisciplinare e di rete.

È chiaro che tutto ciò richiede percorsi di aggiornamento continuo degli operatori coinvolti.

Comunità educativa e giustizia riparativa

La recente raccomandazione CM/Rec(2018)8, adottata dal Consiglio dei Ministri degli Stati Membri il 3 ottobre 2018, concernente la giustizia riparativa in materia penale, riafferma che i servizi di giustizia riparativa dovrebbero essere disponibili in tutte le fasi del processo di giustizia pe-

nale. Questo significa che anche il tempo del collocamento in comunità può essere un tempo utile ad avviare il pensiero ripartivo. Richiamando inoltre il D.Lgs. 2 ottobre 2018, n. 121 (Disciplina dell'esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni) è utile mettere in evidenza che nella parte dedicata alla enunciazione dei principi generali, si stabilisce che: "l'esecuzione della pena detentiva e delle misure penali di comunità deve favorire percorsi di giustizia riparativa e di mediazione con le vittime di reato" (art. 1 comma 2), assegnando a tale strumento una importanza non secondaria nell'ambito del processo educativo. La giustizia riparativa in ambito minorile assume una indubbia valenza sociale e pedagogica in grado di aprire, all'interno del procedimento penale, un dialogo con i minori autori di reato utilizzando una prospettiva relazionale, fondata sul confronto/dialogo tra autore di reato e vittima. Nel lavoro socio-educativo così si introducono scenari complementari innovativi: la commissione di un reato intesa non tanto, o non solo, come violazione di un precetto, in una prospettiva statica, quanto piuttosto come rottura di un equilibrio sociale tra individui e tra individuo e comunità, che può generare un'opportunità di crescita, attraverso l'incontro con la sofferenza della vittima, nella prospettiva di una effettiva presa di coscienza da parte del minore delle conseguenze del reato ed in vista di un effettivo reinserimento nel tessuto sociale, in linea con lo spirito costituzionale del sistema sanzionatorio penale¹³.

La comunità educativa, può essere il luogo dove maturare il pensiero sulla vittima, sui suoi diritti, sul danno cagionato, sulla responsabilità. È importante che il progetto educativo introduca elementi su cui costruire anche su questo fronte elementi di riflessione. Si apre così un ulteriore spazio di interazione tra i servizi sociali minorili, i servizi di giustizia riparativa e la comunità educativa.

Le esperienze realizzate nelle comunità ministeriali in Calabria, con l'attivazione del gruppo dei ragazzi sui temi, dei diritti della vittima e delle responsabilità nei suoi confronti, anche attraverso l'incontro con vittime aspecifiche, testimonia quanto questo percorso serva a definire, quasi a chiudere il cerchio sul senso della misura penale. Non è di secondaria importanza inoltre l'offrire ai ragazzi una visione diversa del conflitto e su come gestirlo, non come strumento distruttivo ma costruttivo di nuovi modi di vedere l'altro e di relazionarsi con le differenze.

La gestione del conflitto inoltre è utile per misurarsi con la fatica della convivenza in comunità tra ragazzi e tra ragazzi e operatori e costruire insieme modalità relazionali adeguate. Anche in questo caso la formazione congiunta tra operatori, la progettazione integrata rappresentano degli strumenti essenziali per evitare azioni superficiali o poco significative e per non correre il rischio di parlare senza consapevolezza di giustizia riparativa o utilizzandola come l'ultima moda del sociale.

PER GRANDI LINEE

Da quanto finora detto è importante perché l'intervento educativo in comunità funzioni bene:

- mantenere sempre costante la collaborazione con il servizio sociale della giustizia, per mirare correttamente l'intervento educativo del singolo minore all'interno del suo progetto.
- affiancare la coprogettazione al controllo sui requisiti delle comunità: progetto educativo, standard richiesti per un corretto funzionamento

¹³ Cfr: Linee di indirizzo in materia di giustizia riparativa del Dipartimento della Giustizia minorile e di comunità, Roma, 2019.

- della stessa e nel rispetto della normativa a riguardo (edilizia, condizioni sanitarie, personale preposto qualificato);
- confrontarsi periodicamente con l’Autorità Giudiziaria Minorile per verificare, ed eventualmente modificare nel tempo, il progetto educativo, per mettere a punto nel modo più sostenibile le energie e le economie in campo da parte di tutti al fine di dividerne responsabilmente i percorsi di reinserimento e ridurre il fenomeno della recidiva;
 - attivare la presa in carico congiunta con il servizio sociale del territorio di provenienza del ragazzo, anche al fine di costruire forme di finanziamento e/o cofinanziamento con il Privato Sociale e Volontariato per costruire insieme percorsi lavorativi, culturali, ricreativi e socializzanti;
 - garantire la territorialità nell’esecuzione del provvedimento di collocamento in comunità al fine di non interrompere i rapporti affettivi del minore con i propri familiari ed il reinserimento nel contesto sociale di origine;
 - favorire la specializzazione penale e rendere più chiare ed esplicite le richieste della Amministrazione della Giustizia alle strutture del privato sociale;
 - definire le caratteristiche delle comunità specializzate nell’accoglienza di giovani autori di reato, sia in misura cautelare che in esecuzione pena o in messa alla prova. La capacità di garantire le prescrizioni di una misura cautelare in comunità o il buon andamento di una messa alla prova è propria delle strutture che, per esperienza e competenza, sono capaci di sostituire il contenimento «fisico» con quello educativo. Le comunità che accolgono i minori del penale devono conoscere e condividere l’impianto del DPR 448/88 e devono essere capaci di far convivere giovani in misura cautelare con altri in messa alla prova e altri ancora collocati con provvedimenti civili o amministrativi, e usare queste differenze come occasione per aiutare gli ospiti a confrontarsi con l’esame di realtà;
 - individuare, analizzare specifici indicatori dei bisogni della giustizia penale minorile;
 - differenziare l’offerta nella filiera educativa;
 - verificare la possibilità di attuare sperimentazioni congiunte sul “dopo penale”, e con le famiglie dei giovani autori di reato.

Da ciò ne deriva che è necessario che la Comunità possieda: una solida conoscenza della Legislazione che governa il Penale Minorile; una consolidata esperienza nella accoglienza di minori autori di reato e una conseguente conoscenza dei Servizi afferenti ai Centri per la Giustizia Minorile; una piena consapevolezza di quanto richiesto dalla AG e della differenza tra la trasgressione delle regole della comunità da parte di un ospite e la commissione all’interno della comunità di azioni che possono configurarsi come reato; una piena conoscenza della differenza tra un art. 28, nel quale l’adesione al progetto può essere talvolta un obiettivo da raggiungere nel tempo, e la misura cautelare, per la quale la stessa adesione è un requisito essenziale e non procrastinabile.

Ma la comunità educativa, non può realizzare tutto ciò di cui abbiamo finora detto da sola.

La rete dei soggetti titolari di funzioni e competenze in materia di prevenzione e protezione dell’infanzia costituisce la “rete istituzionale di corresponsabilità” ed è il presupposto per una corretta ed efficace gestione dei

percorsi dell'accoglienza, insieme alla valorizzazione del ruolo degli altri soggetti coinvolti.

Dopo la comunità c'è la comunità. Il momento della dimissione dalla struttura comunitaria è una fase molto delicata per il minore che ha terminato un percorso e che ne deve intraprendere un'altro. Il reinserimento nel proprio contesto socio-familiare o, comunque nel territorio, necessita di una forte responsabilità nel prendere in carico il soggetto che, uscendo dal circuito penale ha necessariamente bisogno dell'appoggio e del sostegno di personale impegnato sul territorio al fine di un suo recupero come cittadino attivo. Progetti di *accompagnamento educativo* con borse lavoro o di soluzioni abitative di *semiautonomia* dei giovani adulti, devono essere le strade percorribili. Promuovere e sostenere la logica di un sistema a rete tra i diversi soggetti, istituzionali e non, coinvolti nella protezione dell'infanzia e dell'adolescenza, genera prospettive comuni e aiuta a costruire, in un clima di fiducia reciproca, progetti d'intervento personalizzati e flessibili ai bisogni dei ragazzi e delle loro famiglie in una logica di co-progettazione. Il sistema di corresponsabilità tra Istituzioni pubbliche, Servizi sociali, contesto sociale e comunità si basa sulla capacità di sviluppare azioni di *capacity building*, quella capacità che aiuta a superare il limite dell'autoreferenzialità, della distanza progettuale e soprattutto della delega de-responsabilizzante.

Per questo è utile prevedere percorsi di formazione comuni tra operatori pubblici e del privato sociale impegnati nell'accoglienza residenziale, finalizzati alla conoscenza e alla condivisione di paradigmi culturali, metodologici, operativi, valutativi (es. analisi dei fattori di rischio e di protezione; criteri di orientamento per l'abbinamento, ecc.).

Sicuramente quanto finora detto porta con sé la necessità di un pensiero orientato a monitorare e valutare il lavoro che si fa in comunità educativa. Valutare nel qui ed ora e nel tempo. Da questo punto di vista l'esperienza e gli strumenti presentati nella terza parte di questo volume rappresentano una base significativa di lavoro per aprire condivisioni, confronti e per avviare miglioramenti.

Il confronto, l'analisi, la progettazione partecipata, la condivisione di pratiche, la valutazione e la corresponsabilità tra attori del territorio, sembrano essere ancora traguardi distanti e diversamente perseguiti nel composito panorama delle politiche sociali locali ma proprio per questo da portare avanti con determinazione.

